



COMUNE DI ISERA
provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DI DATA 10.04.1995
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 DI DATA 15.09.2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 22 DI DATA 19.06.2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DI DATA 02.05.2016

INDICE

PREAMBOLO	pag. 5
TITOLO I - I PRINCIPI	pag. 8
Art. 1 Identificazione del Comune	pag. 8
Art. 2 Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici	pag. 9
TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI	pag. 10
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 10
Art. 3 Funzioni	pag. 10
Art. 4 Consiglieri	pag. 11
Art. 5 Convocazione e costituzione	pag. 11
Art. 6 Iniziativa e deliberazione delle proposte	pag. 12
Art. 7 Nomine consiliari	pag. 13
Art. 8 Gruppi consiliari	pag. 13
Art. 9 Conferenza dei Capigruppo	pag. 13
Art.10 Commissioni consiliari permanenti	pag. 13
Art.11 Commissione Statuto e regolamento	pag. 14
Art.12 Commissioni di studio e di indagine	pag. 14
CAPO II - SINDACO	pag. 14
Art.13 Funzioni e competenze	pag. 14
Art.14 Deleghe	pag. 15
Art.15 Poteri d'ordinanza	pag. 15
Art.16 Vicesindaco	pag. 16
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE	pag. 16
Art.17 Nomina e composizione	pag. 16
Art.18 Funzionamento	pag. 17
Art.19 Competenze	pag. 17
Art.20 Assessori	pag. 18
Art.21 Elezione del Sindaco	pag. 18
Art.22 Dimissioni del Sindaco e decadenza del Consiglio	pag. 19
Art.23 Dimissioni, cessazione e revoca di assessori	pag. 19
Art.24 votazione della mozione di sfiducia (art. 62 L.R. 3/94)	pag. 19
TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE	pag. 19
CAPO I - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 19

Art.25 Principi organizzativi	pag. 19
Art.26 Strutture organizzative	pag. 20
Art.27 Verifica annuale dell'organizzazione	pag. 20
Art.28 Rapporti con il personale	pag. 20
 CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE	 pag. 20
Art.29 Funzioni	pag. 20
 TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI	 pag. 21
Art.30 Principi	pag. 21
Art.31 Forme di gestione	pag. 22
Art.32 Gestione in economia	pag. 22
Art.33 Servizi in concessione	pag. 22
Art.34 Aziende speciali ed istituzioni	pag. 22
Art.35 Organizzazione dell'azienda	pag. 23
Art.36 Organizzazione dell'istituzione	pag. 23
Art.37 Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni	pag. 24
Art.38 Equilibrio di bilancio	pag. 24
Art.39 Società di capitali	pag. 24
 TITOLO V - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE	 pag. 25
Art.40 Principio di cooperazione	pag. 25
Art.41 Convenzioni	pag. 25
Art.42 Partecipazione ad accordi di programma	pag. 26
Art.43 Consorzi e gestioni associate	pag. 26
Art.44 Unione di comuni	pag. 27
 TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE	 pag. 27
 CAPO I - RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE	 pag. 27
Art.45 Titolarità dei diritti di cittadinanza	pag. 27
Art.46 Diritto di informazione dei cittadini	pag. 27
Art.47 Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato	pag. 28
Art.48 Consulte	pag. 28
Art.49 Iniziativa popolare	pag. 28
Art.50 Referendum	pag. 29
 CAPO II - DIFENSORE CIVICO	 pag. 30
Art.51 Istituzione e funzioni	pag. 30
Art.52 Nomina del Difensore Civico	pag. 31
Art.53 Indennità di funzione	pag. 31
Art.54 Incompatibilità, decadenza e revoca	pag. 31

Art.55 Difensore Civico incaricato	pag. 32
Art.56 Prerogative del Difensore Civico	pag. 32
Art.57 Rapporti con il Consiglio	pag. 33
 TITOLO VII - I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	 pag. 33
Art.58 Disciplina dei procedimenti	pag. 33
Art.59 Termine del procedimento	pag. 33
Art.60 Trattazione delle pratiche	pag. 34
Art.61 Adempimenti istruttori	pag. 34
Art.62 Pareri dei responsabili	pag. 34
Art.63 Strumenti di partecipazione	pag. 35
Art.64 Attività soggette a comunicazione o a silenzio assenso	pag. 35
 TITOLO VIII - LA GESTIONE FINANZIARIA	 pag. 35
Art.65 Criteri generali	pag. 35
Art.66 Bilancio e programmazione	pag. 36
Art.67 Facoltà del Revisore dei conti	pag. 36
Art.68 Controllo di gestione	pag. 37
 TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	 pag. 37
Art.69 Abrogazione e revisione dello Statuto	pag. 37
Art.70 Regolamenti	pag. 38
Art.71 Entrata in vigore	pag. 38

PREAMBOLO

Il territorio comunale di Isera si estende per 14,14 kmq sui versanti orientali del Monte Stivo e del Monte Biaena, settore sud della catena del Monte Bondone. Altimetricamente va dai 169 m della sponda destra dell'Adige, ai piedi del dosso di Castel Pradaglia, ai 1309 m della località Somator. Ne consegue un paesaggio moderatamente diversificato sia per quanto riguarda il rapporto clima-vegetazione che per quello morfologia-attività umane. La fascia dei villaggi e dei loro spazi agricoli si innalza fino al limite della vegetazione della vite. La modalità degli insediamenti segue fattori fisici, economici, storici tipici del tratto medio lagarino in destra Adige. Il quadro geologico è dominato dalle formazioni calcaree del Giura, del Cretaceo, da calcareniti cenozoiche, da lave basaltiche mesozoiche, dalle alluvioni fondovalliche recenti, da larghi terrazzi di morene pleistoceniche. Per quanto riguarda il sistema idrografico esso è prettamente torrentizio con sbocchi in destra Adige, fiume che lambisce per circa 4 Km il territorio comunale. Nonostante la modestia idrografica, i corsi d'acqua hanno inciso profondamente il paesaggio.

Rilevante risulta la presenza umana fin dalla preistoria nel territorio di Isera. In quota ci sono probabili tracce di passaggi di cacciatori del Paleolitico sulla linea di collegamento Baldo-Bondone. Ritrovamenti significativi di epoca preistorica risalgono al Neolitico (Corsi, Toresela); si tratta di insediamenti arroccati, con tracce di villaggi e terrazzamenti agricoli. Stazioni tardo neolitiche sono state rinvenute anche nella zona di Castel Corno che, come a Castel Pradaglia, si evolsero nell'età dei metalli (bronzo).

Altro momento essenziale è quello della romanizzazione con rinvenimenti archeologici, epigrafici e tracce probabili nella toponomastica. Significativo testimone di quel periodo è la "Villa Romana" sul dosso di Isera che risale, secondo i più recenti studi, al I sec.d.C.. Di essa sono venuti alla luce la struttura architettonica, affreschi, anfore, lucerne, fibule ed altri oggetti d'uso domestico e relativi all'attività produttiva. Nello stesso sito si sono trovate tracce di un insediamento successivo di epoca longobarda. I primi cenni nelle fonti scritte riferiti al territorio di Isera sono del IX secolo, menzionano Lenzima. E' nella pienezza del Medio Evo che si viene precisando la funzione di Isera e del suo territorio nel contesto valligiano. Nel XII secolo entrano documentatamente nella storia i castelli di Pradaglia (1144), di Corno (1178) e la chiesa di San Vincenzo (1183). Nell'intreccio castelli-luoghi di riunione per il culto cristiano, si scorgono un nesso comunitario e un nesso signorile. E' in questo periodo che sorge il Comun Comunale, una comunità di Pieve, che unisce i territori da Aldeno fino ad Isera, che, con alterne vicende, sopravvisse fino all'inizio dell'Ottocento, quando il governo austriaco lo sciolse e ripartì le proprietà tra i vari Comuni. La vita di ogni Comunità era governata da Carte di Regola. Il luogo della Torre di S.Vincenzo, sorta sull'area di una vecchia fortificazione, forse romana, era una Regola, una comunità rurale. Si tratterebbe di uno spazio comunitario fortificato entro il quale c'erano la chiesa e un castello di rifugio per le genti della zona. Le fonti parlano di "luogo Tauri de Sancto Vincencio de valle Lagarina", fonti da cui traspare che i signori di Castel Corno avevano accumulato i diritti di regolaneria e giurisdizione sul territorio di Isera (1251). Si pensa che a Castel Pradaglia, evoluzione di un castelliere, gli appartenenti alla comunità di Isera, avessero diritto di rifugio, di

deposito delle derrate agricole, sotto il presidio di una guarnigione militare. Il santo cui è dedicata la chiesa è il Santo Vincenzo, diacono e martire di Saragozza. La chiesa era una delle autorevoli cappelle della Pieve di Santa Maria di Lagaro. Gli stessi "domini de Pradalla" (la cui ultima rappresentante, sposata al castellano di Pergine, nel 1183 vendette al Vescovo di Trento il castello ed altri beni) pare fossero "vicini" della Comunità. Castel Pradaglia era luogo aggregante, come è chiarito nel 1216: gli abitanti di Isera, Brancolino, Marano, Folas, Reviano, sia liberi che servi, erano da vecchia data, obbligati a munire di mura il castello, a farvi la guardia, perchè vi possedevano casamenti e diritto di rifugio. Il castello era uno dei cardini del governo del Principe-Vescovo di Trento che lo amministrava con un villicus o gastaldo. La grande rilevanza politica, militare e fiscale di Castel Pradaglia assunta nel XIII secolo, allorchè l'economia di scambio rinacque e la valle dell'Adige ridivenne il privilegiato canale dei traffici, fluviali e stradali, tra l'Europa continentale e il Mediterraneo, spiega i frequenti scontri per il suo controllo. Meno evidente, ma altrettanto significativa, fu la funzione di Castel Corno, nella porzione montana della zona, alla convergenza di un sistema viario ormai dimenticato. Nel XIV secolo, per quanto riguarda l'organizzazione comunitaria, il territorio di Isera appare suddiviso in due settori, almeno fino alla prima metà del secolo: 1) "Castellania di Castel Corno" con Lenzima e Patone; 2) "Castellancia di Castel Pradaglia" con Brancolino, Marano, Reviano, Folas, Isera. Sarebbero stati i Castelbarco, infeudati dal Principe-Vescovo di Trento, a riunire poi le due giurisdizioni con sede politica a Castel Corno. Nel 1339 il Vicario generale principesco in Val Lagarina, Giustinianus de Gardulis, convocò l'assemblea dei Sindaci e dei Gastaldioni lagarini "in villa Yserie": Ecco quindi che Isera appare sede giurisdizionale non solo del suo distretto, bensì di gran parte della Val Lagarina. Sempre al 1339 risalgono i primi dati demografici: furono censiti 128 fuochi (famiglie). La circoscrizione feudale giurisdizionale rimase sufficientemente definita anche durante l'occupazione veneziana del XV secolo - primo decennio del XVI secolo, grazie alla politica dei Castelbarco. Fu in questo periodo che presero piede e si svilupparono l'allevamento del baco da seta ed alcune attività indotte (filatoio, tintoria, ...), che continuarono fino alla prima metà del XX secolo. Nel 1456 Castel Corno fu espugnato dai Lodron a causa del rifiuto dei Castelbarco di riconoscere il Principe-Vescovo. Nel 1487 sulla piana ad ovest di Castel Pradaglia si svolse la "singolar tenzone" tra il figlio del generale veneziano Roberto Sanseverino, noto per la battaglia di Calliano, ed il tirolese Conte Giovanni di Sonnenburg che ne uscì vittorioso. Con l'estinzione dei Castelbarco-Castelcorno, la giurisdizione feudale fu assunta dai Liechtenstein (1499). I Liechtenstein amministrarono la giurisdizione di Isera per due secoli e mezzo (fino al 1759) con onestà e disponibilità, cercando soprattutto un'attiva collaborazione con la popolazione che non fu sovraccaricata di tasse e tributi. Durante la giurisdizione dei Liechtenstein vanno ricordati tre momenti significativi: la partecipazione di Isera alla rivolta dei contadini (1525), la concessione del benessere alla "carta di Regola" di Isera e delle frazioni. La distruzione del paese ad opera del generale francese duca di Vendome (1703) nel quadro di una guerra austrofrancese. A partire dal XVII secolo fino a tutto il XVIII secolo si va delineando il tessuto urbano di Isera, ancora leggibile attraverso gli edifici del Centro Storico. A questo periodo risalgono l'odierno Palazzo municipale (ex palazzo Liechtenstein), casa Vannetti, casa Frisinghelli (ora de Probizer), la chiesa di S.Vincenzo nella sua attuale veste. A parte il periodo dell'invasione napoleonica,

il territorio di Isera rimase parte dell'impero Austroungarico fino alla Prima Guerra Mondiale. Al termine delle ostilità (nel 1918) divenne parte dello Stato Italiano. Nel 1871 fu costruito il ponte sull'Adige. La presenza della Manifattura Tabacchi a Borgo Sacco fu un elemento che contribuì tra l'Ottocento e il Novecento a mutare la vita della comunità, occupando numerosa manodopera soprattutto femminile. All'inizio del XX secolo Isera fu al centro di intense iniziative: nacquero la Cooperativa, la Cassa Rurale, la Cantina Sociale (tutte nel 1907) e un primo nucleo della Lega dei Contadini (1910) che si diffuse poi nel Trentino. Nel 1915, con l'entrata in guerra dell'Italia, la popolazione (esclusa la frazione di Patone) fu evacuata in Boemia e Moravia. Al ritorno le case vennero ricostruite e nel 1929 fu istituito un unico Comune che comprendeva Lenzima, Patone, Folas, Reviano, Isera e Marano. L'industrializzazione di Rovereto ha offerto occupazione alla popolazione di Isera che, parallelamente, ha continuato a coltivare la terra, potenziando la coltura della vite, elemento centrale da sempre dell'agricoltura della zona; nel 1953 nacque il Consorzio del Marzemino. A partire dagli anni Cinquanta è iniziato un significativo sviluppo urbanistico di cui è testimonianza, fra le altre, l'attuale zona di Cornalè.

TITOLO I I PRINCIPI

ART. 1 IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Isera è un Ente autonomo ed esercita tutte le funzioni che non siano proprie di altri enti. E' costituito dai territori e dalle Comunità di Isera, Cornalè, Marano, Reviano, Folaso, Patone, Lenzima, Casette e Bordala.

2. Confina con i territori dei Comuni di Rovereto, Mori, Ronzo Chienis, Villa Lagarina e Nogaredo.

3. Capoluogo del Comune è Isera. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.

4. Lo stemma del Comune rappresenta, nel fondo, lo stemma originario Liechtenstein. Allude simbolicamente alla storia, ricordando con l'emblema di questa famiglia, l'antica amministrazione della zona riunita in una propria giurisdizione. Questo stemma ha una partizione formata da un triangolo con i lati leggermente ricurvi, avente per base la sommità dello scudo e il vertice, rivolto in basso, terminante nella punta dello scudo stesso; i colori sono argento per il triangolo e azzurro per il resto del campo che, salendo dal basso, incalza il triangolo. Lo sfondo di colore azzurro riprende il colore base dello stemma dell'ex Comune di Reviano - Folas. Nel punto d'onore è collocata un'allegoria rappresentante, in rosso, il palazzo Liechtenstein-Fedrigotti con la relativa torre, ora sede del Municipio e centro ideale di tutto il Comune. La torre inserita nel complesso del palazzo, richiama la torre dell'ex Comune di Lenzima.

Nel lato destro del triangolo, cioè nella punta azzurra che lo fiancheggia, a sinistra di chi guarda, figura un grappolo d'uva nera su scudetto d'argento, emblema tradizionale della zona, chiaramente allusivo alla viticoltura che con la produzione del noto Marzemino, costituisce una delle basi dell'economia locale. Lo stesso grappolo richiama gli stemmi degli ex Comuni di Isera e Marano.

Nel lato sinistro del triangolo, cioè nella punta azzurra che lo fiancheggia, a destra di chi guarda, figura l'aquila argentea, uno dei componenti dello stemma dell'ex Comune di Patone.

Lo stemma è infine ornato dalla corona murale di Comune e dalle relative fronde d'alloro e di quercia. Si ritrovano pertanto unite in un unico stemma le vecchie municipalità con la nuova a testimonianza della volontà anche di una unione spirituale delle comunità che compongono la realtà di Isera.

5. Il gonfalone ha forma di bandiera con drappo rettangolare bianco, incalzato d'azzurro del rapporto di 5/8 appeso ad un bilico, terminante in fondo a coda di rondine aperta, bordato e frangiato d'oro, caricato al centro dello stemma comunale, completo dei suoi ornamenti, sovrastato dalla scritta in oro, disposta ad arco "Comune di Isera". Il tutto sostenuto da un nastro a spirale, cui il bilico sarà appeso mediante cordone terminante a nappe, il tutto d'oro.

ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune di Isera orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

2. Rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, **potenziando l'utilizzo dell'informatica come strumento di informazione.**

3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

5. Nel recepimento della legge sulla parità di genere, gli organi del Comune devono garantire un'adequata rappresentanza di entrambi i sessi nelle nomine.

6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause. Promuove l'equilibrato assetto del territorio **in un'ottica di sostenibilità e custodia. Risponde al bisogno abitativo con politiche di recupero dell'esistente.** Valorizza il patrimonio storico, artistico e culturale del Comune.

7. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni, favorisce la cooperazione e promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli.

8. Valorizza le risorse e le attività culturali nel rispetto della tradizione e delle diverse culture. Tutela la salute dei cittadini, favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.

9. Concorre alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione fra i popoli.

10. Assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici.

11.L'attività amministrativa si ispira a criteri di economicità, efficacia, trasparenza, partecipazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 3 FUNZIONI

1.Il Consiglio Comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità, ne individua ed interpreta gli interessi generali e, insieme con il Sindaco, stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa.

2.Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo Statuto aziendale e dal regolamento.

3.Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla Comunità locale.

4.Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

5.Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

6.Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art.13, punto 6, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

7.Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti.

ART. 4 CONSIGLIERI

1.I Consiglieri rappresentano la Comunità, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2.Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

3.Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni, proposte di risoluzioni e l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri.

4.Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

5.Le dimissioni dalla carica sono presentate al Consiglio per iscritto.

6.Ai consiglieri spetta un'indennità di presenza pari al 50% del massimo fissato dalla legge.

ART. 5 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1.Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

2.Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

3.Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

4.Quando un quinto dei Consiglieri richiama una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e il Consiglio dovrà tenersi entro i dieci giorni successivi.

5.Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.

6.Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.

7.Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 7 (sette) Consiglieri Comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

8.Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

9.Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato per gli aspetti tecnici dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

10.Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

11.Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, Comitati, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

12.Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

13.Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento.

ART. 6 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1.L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere. Le modalità di presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.

2.Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescriva espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

3.Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

ART. 7 NOMINE CONSILIARI

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere Comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Si precisa che ci si riferisce ai casi residui non assegnati al Sindaco per effetto dell'art.15 della L.R.1/93.

4. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere si procede con voto limitato.

ART. 8 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di quest'ultimo.

2. Il regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

ART. 9 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Il regolamento del Consiglio definisce le competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.

ART.10 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone la composizione e le competenze.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza. Le commissioni possono avvalersi della partecipazione di esperti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

ART.11 COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

1. E' costituita la Commissione Statuto e Regolamento, di cui all'art.5 della L.R.1/93, composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito, e dal Segretario Comunale. Ha il compito di formulare al Consiglio Comunale proposte riguardanti l'interpretazione e l'eventuale modifica dello Statuto e del Regolamento.

ART.12 COMMISSIONI DI STUDIO E DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

CAPO II - SINDACO

ART.13 FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio Comunale, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

3. Quale Ufficiale di Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

5. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

6. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma. Impartisce direttive al Segretario Comunale.

7.Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie gestionali.

8.Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede le conferenze dei capigruppo.

9.Convoca e presiede la Giunta. Promuove e coordina l'attività degli assessori, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

10.Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

11.Stipula convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

12.Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, o del Segretario.

13.Rilascia gli attestati di notorietà pubblica. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di Segretario Comunale e le commissioni di gara.

14.Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART.14 DELEGHE

1.Delega, con atto sempre revocabile, le proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2.Il Sindaco può delegare nei casi previsti dalla legge ai singoli Assessori l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere. Il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo al Vicesindaco in caso di sua assenza o impedimento. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

ART.15 POTERI D'ORDINANZA

1.Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di legge e dei

regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di provvedere ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Quale garante delle esigenze di vivibilità, determina gli orari di funzionamento dei servizi pubblici e privati, curandone l'osservanza.

4. Le ordinanze del Sindaco sono rese pubbliche e depositate contestualmente all'emanazione, presso la segreteria generale a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione al loro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART.16 VICESINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco, così come previsto dall'art.8 della L.R.3/94.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART.17 NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco nomina la Giunta Comunale scegliendo **tre** Assessori, dei quali **uno può essere cittadino/a non consigliere** in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. Tra gli Assessori attribuisce ad uno la funzione di Vicesindaco.

2. E' data facoltà al Sindaco di nominare un quarto Assessore e in tal caso, ai sensi dell'art. 1-bis del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/ e s.m., l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero di assessori previsto

dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vicesindaco.

3.La Giunta Comunale opera, insieme al Sindaco per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.

ART.18 FUNZIONAMENTO

1.La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

2.La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3.Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Comunale, che deve intervenire per il parere di legittimità, sulle altre questioni prende la parola se richiesto.

4.La Giunta, sulla base degli indirizzi predisposti determina le articolazioni interne degli uffici, nonché la costituzione delle unità operative a tempo determinato.

5.Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché i funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

ART.19 COMPETENZE

1.Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario.

Delibera in particolare:

- a) l'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio, la nomina dei progettisti delle opere pubbliche, l'approvazione dei relativi progetti e l'affidamento dei lavori;
- b) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
- c) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
- d) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- e) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorchè annuali o infrannuali che, per la loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
- f) l'erogazione di contributi. Adotta inoltre tutti gli atti che comportano scelte di tipo discrezionale ove essi non siano attribuiti ad altri organi e, in particolare, delibera:

- g) le locazioni attive e passive;
- h) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni immobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
- i) gli incarichi di consulenza;
- l) le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali;
- m) l'approvazione e l'attuazione degli atti delle aziende speciali, qualora gli stessi rientrino nei compiti istituzionali e nei programmi delle aziende stesse;
- n) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso di cui il Comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile, penale o amministrativo, ivi compreso il Presidente della Repubblica, e comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi;
- o) l'approvazione dei bandi di concorso per assunzione di dipendenti e delle relative graduatorie; i provvedimenti disciplinari tranne la censura che è riservata al Segretario Comunale;
- p) i pareri ad enti ed organi esterni al comune, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario.

2. Spetta, altresì, alla Giunta Municipale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto o i regolamenti riservano ad altri organi del Comune, al Segretario.

3. L'oggetto di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta viene comunicato ai Consiglieri capigruppo contestualmente all'inizio della pubblicazione all'albo.

ART.20 ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e dei settori di attività specificatamente definiti.

4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

ART.21 ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune con le modalità fissate dalla legge.

ART.22 DIMISSIONI DEL SINDACO E DECADENZA DEL CONSIGLIO

1.In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco.

2.Le dimissioni presentate al Sindaco sono irrevocabili.

ART.23 DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

1.Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto e hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. Il Sindaco provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

2.Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

ART.24 VOTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART.62 L.R.3/94)

1.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART.25 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1.L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di efficienza, tempestività e chiarezza.

2.Gli orari di apertura al pubblico degli uffici devono tener conto delle esigenze dell'utenza.

ART.26 STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1.L'organizzazione amministrativa si articola in uffici che seguono diversi settori e/o servizi e sarà determinata dal regolamento di organizzazione.

ART.27 VERIFICA ANNUALE DELL'ORGANIZZAZIONE

1.II Sindaco presenta annualmente al Consiglio, in allegato alla proposta di bilancio di previsione deliberata dalla Giunta, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la volturazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, proponendo al Consiglio le modifiche del regolamento di organizzazione e gli adeguamenti della dotazione organica che ritenesse necessari ed opportuni.

ART.28 RAPPORTI CON IL PERSONALE

1.II Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. Riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

2.II Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART.29 FUNZIONI

1.II Segretario Comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2.Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3.Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività;

accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale secondo quanto precisato sul regolamento.

4.Provede agli atti di gestione del personale che non invadano l'ambito di competenza di altri organi. Tali atti saranno meglio precisati sul regolamento.

5.E' membro della commissione della disciplina.

6.Su richiesta del Sindaco, roga nell'interesse del Comune, gli atti consentiti dalla legge e sempre che non sia incaricato dalle funzioni di ufficiale rogante, presiede le commissioni di concorso e stipula i contratti. Quando il Segretario è ufficiale rogante la presidenza della commissione di gara e di concorso e la stipula dei contratti spettano al Sindaco o a un Assessore delegato.

7.Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

8.Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture del Comune e la responsabilità di specifici progetti.

TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI

ART.30 PRINCIPI

1.I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2.Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi.

3.Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione dei servizi.

4.Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro e ne promuove lo sviluppo. Attiva con essi una collaborazione intesa all'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali nonchè alla risposta ad essi. Assicura, nei modi stabiliti dal regolamento, la partecipazione alla programmazione ed alla gestione dei servizi pubblici.

ART.31 FORME DI GESTIONE

1.I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono inoltre essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

ART.32 GESTIONE IN ECONOMIA

1.Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2.La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

3.Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

4.Nella relazione al conto consuntivo il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

ART.33 SERVIZI IN CONCESSIONE

1.Sono svolti mediante concessione i servizi che, per le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma.

2.I concessionari vanno scelti ricorrendo a procedimenti concorsuali, privilegiando le cooperative, le associazioni dell'handicap e del volontariato e le imprese senza fine di lucro.

3.Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

4.Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti.

ART.34 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1.La gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali costituite con deliberazione del Consiglio Comunale adottata dai 3/4 dei consiglieri assegnati. Più servizi possono essere affidati ad una stessa azienda.

2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o della istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

4. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART.35 ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, su proposta della Giunta, in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di 4 componenti, eletti dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, con gli stessi criteri previsti per il Presidente; nella nomina deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Lo Statuto dell'Azienda è predisposto e approvato dal Consiglio Comunale. Esso disciplina l'organizzazione dell'azienda, nonché i modi della partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi. Prevede altresì l'istituzione di strutture per il controllo di gestione. Le risultanze del controllo di gestione sono inserite nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

ART.36 ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina la partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e l'attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione.

3.L'istituzione si può avvalere, a mezzo di apposite convenzioni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e di altre organizzazioni senza fine di lucro.

4.Sono approvati dal Consiglio Comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

ART.37 REVOCA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1.In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio Comunale può, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

ART.38 EQUILIBRIO DI BILANCIO

1.La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.

2.Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.

3.Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.

4.La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.

5.Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

ART.39 SOCIETA' DI CAPITALI

1.Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2.Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta. Sente la Giunta Comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. E' riservata al Consiglio Comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART.40 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi della comunità, avendo come finalità il suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

ART.41 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinanti che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art.40 comma 2 della L.R.04 gennaio 1993, n.1.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio Comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali, culturali e sportivi il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fine di lucro.

ART.42 PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1.La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale, regionale e provinciale è deliberata dal Consiglio.

2.Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione.

3.Gli accordi promossi dal Comune prevedono:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le modalità di recesso;
- g) le conseguenze di eventuali inadempienze;
- h) le eventuali procedure di arbitrato.

ART.43 CONSORZI E GESTIONI ASSOCIATE

1.Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2.L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3.Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri Comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

4.In attuazione della Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. si promuove l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine di superare la frammentarietà, attuare obiettivi di coesione territoriale, elevare il livello di qualità delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari in funzione del rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche.

ART.44 UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio Comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE

ART.45 TITOLARITA' DEI DIRITTI DI CITTADINANZA

1. Quando non sia diversamente stabilito, i diritti di partecipazione attribuiti a norma dello statuto spettano a chi, è iscritto nelle liste elettorali del Comune.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART.46 DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.

2. A tale scopo il Consiglio Comunale adotta un unico regolamento contenente la disciplina di esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi.

3. Al fine di garantire la trasparenza, l'Amministrazione promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, e degli enti e aziende dipendenti, assicura l'accesso agli atti del Comune, delle aziende e delle istituzioni, nei limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dai regolamenti.

4. In ogni caso vengono depositati nella biblioteca comunale per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo statuto del Comune;
- b) i regolamenti del Comune;
- c) il bilancio comunale e i documenti annessi;
- d) i piani urbanistici.

ART.47 VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici.

ART.48 CONSULTE

1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, sindacali, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio Comunale nelle specifiche delibere istitutive.

2. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.

ART.49 INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale petizioni allo scopo di esporre comuni necessità.

2. I residenti nel Comune, in numero di almeno 50 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a 5.

3. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

4. L'organo competente, o se si tratti del Consiglio la Commissione Consiliare, sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

5. Qualora tra l'Amministrazione Comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

6. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART.50 REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto.

2. Per il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale, **per il referendum frazionale solo gli elettori della/e frazione/i interessata/e.**

3. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenze del Comune.

4. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, i regolamenti del Consiglio Comunale;
- b) il bilancio preventivo e quello consuntivo nella loro globalità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe; è tuttavia ammesso sottoporre a referendum consultivo la proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
- c) gli atti relativi al personale del Comune;
- d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
- f) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti;

5. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.

6. Entro sessanta giorni dalla presentazione, questa deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato, formato da tre garanti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e scelti in modo che garantiscano preparazione giuridico-amministrativa e imparzialità.

7. Possono richiedere il referendum:

a) il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10% (per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o delle frazioni in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale con firme autenticate; tale numero non può comunque essere inferiore a 80 per i referendum comunali e per i frazionali al 10% degli aventi diritto al voto.

b) il Consiglio Comunale.

8. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

9. Il referendum è indetto **dal Sindaco** entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità

10. Per la validità dei referendum consultivi è necessaria la partecipazione di almeno il 30 % (per cento) degli aventi diritto al voto.

11. Il risultato del referendum costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il Consiglio Comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

12. Nel corso di ciascun anno si può svolgere una sola consultazione riferita ad uno o più referendum.

13. È inoltre ammesso il referendum confermativo statutario secondo quanto disciplinato dall'art. 71 del presente Statuto nonché dall'art. 50 della L.R. 1/1993 e s.m.

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

ART. 51 ISTITUZIONE E FUNZIONI

1. All'inizio di ogni mandato, il Consiglio Comunale decide se procedere alla nomina di un Difensore Civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge.

2. Quando il Comune partecipi ad una Unione, l'istituzione del Difensore civico può essere conferita all'Unione secondo le modalità previste dagli atti costitutivi.

3. Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale e degli enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune.

ART.52 NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1.Quando debba procedersi direttamente, il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune tra persone che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2.Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile per un massimo di due ulteriori mandati consecutivi.

3.All'atto dell'insediamento il Difensore presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: " Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia di Trento, lo Statuto Comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

ART.53 INDENNITA' DI FUNZIONE

1.Al Difensore Civico sono assegnati idonei locali e attrezzature e, quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio. Ad esso spetta una indennità di spese documentate sostenute per l'esercizio della funzione.

ART.54 INCOMPATIBILITA' DECADENZA E REVOCA

1.Non possono essere Difensore Civico:

a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali;

c) gli amministratori e i dipendenti dei Comuni;

d) i ministri di culto;

e) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè gli enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro, autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca frequente oggetto di rapporti economici con l'Amministrazione Comunale;

g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o funzionari del Comune;

2.Il Difensore Civico, decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di almeno un Consigliere.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dall'Ufficio soltanto per grave inadempienza ai doveri di ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la preposizione.

ART.55 DIFENSORE CIVICO INCARICATO

1. Qualora il Consiglio abbia deliberato la copertura dell' Ufficio del Difensore Civico mediante convenzione con il Difensore Civico provinciale, ovvero con quello istituito da altro Comune, la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.

2. Essa deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore Civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso spettante al Difensore Civico e dei rimborsi spettanti all'Amministrazione convenzionata, nonché la facoltà di revoca dall'incarico nell'ipotesi e nei modi previsti dall'art.54, punto 3.

3. L'incaricato assume le funzioni di Difensore Civico del Comune con il giuramento, da pronunciarsi secondo la formula stabilita dall'art.52, punto 3.

ART.56 PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

4. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e all'Amministrazione; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.

5. Qualora l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore Civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio Comunale, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da mantenere segrete o riservate ai sensi di legge.

ART.57 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

TITOLO VII I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART.58 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 30 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2. Il Consiglio Comunale determina con regolamento:

- a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
- c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
- d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART.59 TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine di cui all'art.58, punto 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

2. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento e se richiesto una copia di esso viene trasmessa al Difensore Civico.

ART.60 TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala al Segretario o alla Giunta per i provvedimenti di rispettiva competenza.

2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio.

3. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte con atto motivato, da inserire tra gli atti della procedura dal Segretario Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, dal Sindaco o dall'Assessore competente, per ogni altra ragione di interesse pubblico.

ART.61 ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

1. Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in generale, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni nel rispetto del comma 2 dell'art.2 della L.R.13/93.

2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

3. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.

4. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, privilegia in questo contesto le forme più semplici di procedura e di documentazione, assicurando l'adozione dell'autocertificazione ed applicando il principio dell'accoglimento automatico delle istanze ogniqualvolta possibile.

ART.62 PARERI DEI RESPONSABILI

1. I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificatamente motivati ed indicano contestualmente, ove esistano, i diversi possibili modi di realizzazione degli indirizzi politici dell'Amministrazione.

2. Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono analiticamente indicate le ragioni.

ART.63 STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1.Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:

- a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
- b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
- c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengano nel procedimento;
- d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2.I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

ART.64 ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE O A SILENZIO ASSENSO

1.Nei casi consentiti dalla legge, il regolamento può prevedere che le attività di soggetti interessati subordinate al consenso dell'Amministrazione comunale possono essere iniziate, salvi gli ulteriori provvedimenti, sulla base di semplice comunicazione scritta al Comune, quando siano trascorsi i termini stabiliti dal regolamento senza che l'organo o l'ufficio competente abbia comunicato al soggetto medesimo una decisione di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie.

TITOLO VIII LA GESTIONE FINANZIARIA

ART.65 CRITERI GENERALI

1.La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2.Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari.

3.Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4.Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

5.Nella determinazione delle tariffe dei servizi, il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

ART.66 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1.La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

2.Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

3.Il bilancio, la relazione previsionale e il bilancio pluriennale sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelleggibile per programmi, servizi ed interventi. Essi sono corredati dai documenti previsti dalla legge.

4.I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

5.Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

6.Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno 20 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART.67 FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI

1.Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

2.Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3.Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4.Fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

ART.68 CONTROLLO DI GESTIONE

1.Il regolamento disciplina il controllo di gestione, al fine di:

- a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
- b) rilevare, per ciascuna unità operativa, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
- c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.

2.Il Consiglio, su proposta della Giunta, approva criteri e parametri per la misurazione di indici di prestazione e ne valuta annualmente l'adeguatezza, tenendo conto della diversità delle prestazioni e della qualità dei servizi. Esso può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

3.I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione del Revisore dei conti e presentati al Consiglio Comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.69 ABROGAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

1.La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

2.Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale.

3.L'iniziativa della proposta di modifica o revisione dello Statuto può essere assunta dalla Giunta Comunale, o da un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati. La proposta deve essere redatta in forma di articolato e corredata da una relazione illustrativa.

4.Sulle proposte di modifica si esprime preventivamente la commissione consiliare permanente di cui all'art.11 dello Statuto.

ART.70 REGOLAMENTI

1.Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nel presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

ART. 71 ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio telematico del Comune per trenta giorni consecutivi.

2.Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio telematico comunale.

3.Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo di tutte le modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.

Per il referendum confermativo statutario trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto dell'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, richiesto a sostegno del referendum, è quello previsto dal comma 7 lettera a) dell'art. 50 del presente Statuto.

Le sottoscrizioni sono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

Ai fini della validità del referendum confermativo statutario non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto (quorum zero). Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

4.Lo Statuto, non appena esecutivo, viene inviato in copia alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.

5.Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

6.Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

CERTIFICAZIONE

Il Segretario comunale certifica che il presente Statuto è stato pubblicato all'albo comunale on line per un periodo di 30 giorni, dal 05.05.2016 al 04.06.2016 e ne attesta l'entrata in vigore dal 05.06.2016.

Isera, 06.06.2016

Il Segretario comunale
dott. Paolo Zaniboni